



| **atletica  
italiana**

A cura del **Dott. Alessandro Londi**



| **atletica  
italiana**

# RIFORMA DELLO SPORT

**Con la Legge 29/07/2024 n. 106, in G.U. n. 177 del 30/07/2024, che ha convertito in legge – con modifiche – il decreto “Istruzione e sport” n. 71 del 31 maggio 2024 sono state approvate alcune misure di carattere fiscale relative al settore dello sport:**

1) abrogazione della lettera a) del comma 2 dell’art. 53 del TUIR, a norma della quale rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo quelli derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa; è abrogata la previsione dell’art. 53 co. 2 T.U.I.R., che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative: i redditi derivanti dalle prestazioni sportive di lavoro autonomo, se conseguiti nell’esercizio di attività senza vincoli di subordinazione o diverse da quelle di collaborazione coordinata e continuativa (fiscalmente assimilate ai redditi da lavoro dipendente), sono fiscalmente inquadrati come:

- a) reddito di lavoro autonomo, con ritenuta al 20%, se la prestazione è abituale;
- b) redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR, se la prestazione è occasionale.

2) volontariato sportivo: si introduce il rimborso forfetario attraverso l’integrale sostituzione del comma 2 dell’art. 29 del DLgs. 36/2021. Si tratta di una modifica che allontana il settore sportivo dalla disciplina sul medesimo tema dettata dal codice del Terzo settore;

3) si procede all’integrazione dell’art. 53 del DLgs. 165/2001 prevedendo che non è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente instaurato con la pubblica amministrazione lo svolgimento di prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000 euro annui. Rispetto a tali prestazioni, al posto dell’autorizzazione dell’amministrazione, è sufficiente la comunicazione preventiva. Inoltre, per le prestazioni di lavoro sportivo, la comunicazione all’amministrazione di appartenenza in ordine all’erogazione del compenso da parte del soggetto pubblico o privato (comma 11 dell’art. 53 del DLgs. 165/2001) è **effettuata entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.**

# RIFORMA DELLO SPORT

**Con la Legge 29/07/2024 n. 106, in G.U. n. 177 del 30/07/2024, che ha convertito in legge – con modifiche – il decreto “Istruzione e sport” n. 71 del 31 maggio 2024 sono state approvate alcune misure di carattere fiscale relative al settore dello sport:**

La principale novità riguarda il volontariato sportivo, rispetto al quale verrebbe introdotto il rimborso forfetario attraverso l'integrale sostituzione del comma 2 dell'art. 29 del DLgs. 36/2021. Si tratta di una modifica che allontana il settore sportivo dalla disciplina sul medesimo tema dettata dal codice del Terzo settore. Fermo restando che le prestazioni dei volontari non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, diverrebbe possibile l'erogazione di rimborsi forfetari (finora esclusi) per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza nel limite complessivo di 400 euro mensili (ciò in luogo dell'attuale autocertificazione fino a 150 euro mensili).L'erogazione di tali rimborsi forfetari non sarebbe libera, ma potrebbe avvenire solo rispetto alle attività espletate in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a., a condizione che detti enti deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti che erogano detti rimborsi sarebbero inoltre tenuti a comunicare i nominativi dei percettori e il relativo importo indicandolo in un'apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), entro la fine del mese successiva al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario.

Viene confermato che i rimborsi forfetari non concorrono a formare il reddito del percipiente, ma, qualora siano erogati nell'area del dilettantismo, gli stessi concorrerebbero al superamento dei limiti di non imponibilità ai fini fiscali (€ 15.000) e contributivi (€ 5.000).

# RIFORMA DELLO SPORT

**Con la Legge 29/07/2024 n. 106, in G.U. n. 177 del 30/07/2024, che ha convertito in legge – con modifiche – il decreto “Istruzione e sport” n. 71 del 31 maggio 2024 sono state approvate alcune misure di carattere fiscale relative al settore dello sport:**

Infine, per meglio coordinare la disciplina del lavoro sportivo con quella sul pubblico impiego, viene integrato l'art. 53 del DLgs. 165/2001 prevedendo che non è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente instaurato con la pubblica amministrazione lo svolgimento di prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000 euro annui. Rispetto a tali prestazioni, al posto dell'autorizzazione dell'amministrazione, è sufficiente la comunicazione preventiva. Inoltre, per le prestazioni di lavoro sportivo, la comunicazione all'amministrazione di appartenenza in ordine all'erogazione del compenso da parte del soggetto pubblico o privato (comma 11 dell'art. 53 del DLgs.165/2001) **è effettuata entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.**

# RIFORMA DELLO SPORT

**Con la Legge 29/07/2024 n. 106, in G.U. n. 177 del 30/07/2024, che ha convertito in legge – con modifiche – il decreto “Istruzione e sport” n. 71 del 31 maggio 2024 sono state approvate alcune misure di carattere fiscale relative al settore dello sport:**

## **Funzioni del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche**

Il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD ex D.Lgs. n. 39/2021) è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport. L’iscrizione al RAS è necessaria per la qualificazione dell’attività come sportiva dilettantistica e per l’accesso a particolari benefici e a contributi pubblici statali.

Nel Registro sono presenti diverse funzioni: l’associazione o società che ricorre a prestazioni sportive è tenuta a comunicare al RAS:

- i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo (art. 6, D.Lgs. n. 39/2021);
- per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere sportivo, l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL);
- i dati dei collaboratori che hanno percepito compensi eccedenti la soglia di 5.000 euro, quindi tenuti al versamento dei contributi previdenziali;
- I nominativi dei percipienti e l’importo corrisposto a titolo di rimborso spese forfetario (entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni del volontario sportive).



| **atletica  
italiana**

# VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI



| **atletica  
italiana**

# VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI

Dal 1 luglio 2023 NON si applicherà più la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta, le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.

Il collaboratore sportivo potrà essere inquadrato o come:



## VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di trasferte effettuate anche nel territorio comunale di residenza del percipiente.

## LAVORATORE SPORTIVO

colui che percepisce un corrispettivo per l'attività sportiva svolta.



# IL VOLONTARIO

CHI E' IL VOLONTARIO: colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

NO COMPENSI SOLO RIMBORSI SPESE per vitto, alloggio e trasporto (compresi i rimborsi Km) anche nel proprio comune di residenza. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di **400 euro** mensili in occasione di manifestazioni e eventi sportivi e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente

INCOMPATIBILITA': Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

ASSICURAZIONE: Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi + decreto attuativo per individuare meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche (art. 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

# IL VOLONTARIO

L'art. 3, comma 3, lett. b), del D.L. n. 71/2024 ha introdotto nuove disposizioni in materia di rimborso spese forfettario per i volontari che prestano la propria opera in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, attribuendo alle Federazioni l'onere di individuare le tipologie di spese rimborsabili e le attività di volontariato per le quali è ammesso tale rimborso.

Dal 1° giugno 2024, viene confermato che le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo e previsto che ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari:

- per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza;
- in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, purché queste deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- nel limite complessivo di 400 euro mensili.

Quanto sopra al fine di migliorare la condizione dei soggetti che volontariamente operano in ambito sportivo. Viene, infatti, previsto, a fronte di un sostanziale divieto di remunerazione dei volontari (che comunque non si estende anche alla possibilità di percepire dei premi), la possibilità di riconoscere agli stessi rimborsi a forfait fino ad un ammontare mensile di 400 euro per le spese sostenute in relazione alle attività svolte da ciascun volontario, anche all'interno del proprio Comune di residenza.

La misura è limitata alle attività rese in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

# IL VOLONTARIO

La prestazione deve essere svolta in occasione delle predette manifestazioni e dunque deve avere uno stretto legame funzionale con la realizzazione della gara e/o dell'evento in questione. Si ritiene che vadano incluse, oltre alle prestazioni svolte durante la competizione/evento, anche quelle realizzate in stretta prossimità dello stesso, purchè connesse alla sua realizzazione (ad esempio all'allestimento di un percorso con transenne, ecc... e al successivo smantellamento).

La prestazione del volontario può comprendere qualsiasi mansione che sia collegata alla manifestazione e pertanto non deve essere necessariamente sportiva o funzionale all'attività sportiva ma correlata alla realizzazione dell'evento (ausiliari, addetti alla logistica, addetti alle attrezzature, addetti alla sicurezza, assistenza agli atleti, collaborazione in campo gara, assistente di gara, elaborazione classifiche, gestione corsi di formazione, addetto alle strutture, ecc... che, di regola, non prestano tale attività nell'ambito di un rapporto lavorativo ma operano effettivamente in maniera spontanea al solo fine di contribuire alla promozione delle attività sportive).

# IL VOLONTARIO

Per consentire l'adozione di criteri uniformi e armonizzati, validi per tutti i sodalizi sportivi affiliati o aderenti all'evento/manifestazione e al fine di favorire il regolare svolgimento delle attività sportive delle società affiliate alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, considerato che il rimborso spese forfettario rappresenta uno strumento adeguato a compensare i volontari delle spese sostenute, evitando allo stesso tempo un eccessivo aggravio amministrativo per l'Associazione/Società sportiva, il Consiglio Federale della FIDAL, nella riunione del 20 settembre 2024, con apposita deliberazione, ha stabilito quanto segue con decorrenza immediata:

1) le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso:

- Attività di supporto logistico e organizzativo durante le manifestazioni e gli eventi sportivi;
- Assistenza agli atleti, alle squadre e al pubblico durante le manifestazioni e gli eventi sportivi;
- Attività di promozione e comunicazione relative svolte prima/durante/dopo le manifestazioni e gli eventi sportivi;
- Altre attività ritenute utili e necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni e degli eventi sportivi (ad es. assistente di gara, elaborazione classifiche, addetto alle strutture, videomaker, addetti al cerimoniale, addetto alle premiazioni, addetto ai processi informatici)

2) l'introduzione del rimborso spese forfettario, prevedendo la possibilità di corrispondere tale rimborso a favore dei volontari che prestano la loro opera in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FIDAL, ai sensi del Decreto Legge n. 71/2024, per attività svolte anche nel proprio comune di residenza

# IL VOLONTARIO

3) le tipologie di spese rimborsabili, prevedendo la copertura delle seguenti voci di spesa sostenute dai volontari sportivi:

- spese di trasporto e pedaggio, comprese quelle per raggiungere il luogo dell'evento o della manifestazione sportiva e per quelle sostenute per gli spostamenti nell'ambito del proprio incarico
- spese di noleggio di autoveicoli;
- spese di vitto e alloggio;
- spese per l'acquisto di materiale ed attrezzature sportive o comunque necessarie per la partecipazione all'evento e/o manifestazione sportiva interessata;
- spese di manutenzione e di riparazione delle attrezzature per le attività del volontario;
- spese telefoniche o comunque di comunicazione necessarie alla gestione ed alla organizzazione delle attività sportive del volontario;
- spese amministrative;
- spese di cancelleria;
- rimborsi giornalieri.

# I VOLONTARI SPORTIVI E I VOLONTARI DEL TERZO SETTORE

## Volontario art. 29 D. Lgs. 36/2021

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- finalità amatoriali
- GRATUITA' della prestazione
- INCOMPATIBILITA' rapporto di lavoro
- ASSICURAZIONE RC, infortuni
- NON E' PREVISTO IL REGISTRO DEI VOLONTARI NON OCCASIONALI
  - regole sui rimborsi spese
- esclusivamente le SPESE DOCUMENTATE o AUTOCERTIFICATE (queste ultime fino ad un max di € 400 mensili) relative a vitto, alloggio viaggio e trasporto

## Volontario art. 17 del D. Lgs. 117/2017

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- fini di solidarietà
- GRATUITA' della prestazione
- INCOMPATIBILITA' rapporto di lavoro
- ASSICURAZIONE RC, infortuni, malattia
- REGISTRO DEI VOLONTARI NON OCCASIONALI
  - regole sui rimborsi spese
- soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, fino ad un max di € 400 mensili

# IL VOLONTARIO

Requisiti del volontario:

- spontaneità della prestazione;
- assenza del fine di lucro;
- finalità amatoriali;
- gratuità della prestazione;
- incompatibilità rapporto di lavoro con lo stesso committente;
- deve essere tesserato (altrimenti bisogna attivare registro volontari);
- deve essere assicurato con la copertura responsabilità civile

# IL RIMBORSO FORFETTARIO

Il rimborso forfettario è ammesso:

- per tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione del volontario e il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di una manifestazione o evento sportivo;
- per tutte le spese inerenti attività necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione o dell'evento sportivo.

Il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa, diretta o indiretta, sostenuta dal volontario sportivo per l'espletamento dell'attività e non è quindi cumulabile con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento sportivo.

La misura è limitata alle attività rese in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

# IL RIMBORSO FORFETTARIO

Il trattamento fiscale dei rimborsi ai volontari è anch'esso cambiato con il Decreto Sport. I rimborsi autocertificati, così come quelli forfettari, non concorrono alla formazione del reddito. Tuttavia, a partire dal 1° giugno 2024, i nuovi rimborsi forfettari contribuiscono a determinare la soglia di franchigia previdenziale e fiscale relativa al lavoro sportivo.

In particolare:

I rimborsi concorrono a determinare il raggiungimento della soglia di 5.000 euro annui per quanto riguarda la previdenza e di 15.000 euro annui per quanto riguarda la fiscalità.

Una volta superate tali soglie, le somme eccedenti costituiscono base imponibile previdenziale.

## IL RIMBORSO PIE' DI LISTA

Rimane possibile il rimborso documentato a piè di lista che comprende anche l'indennità chilometrica, purché determinata analiticamente e non a forfait. Tali importi sono irrilevanti fiscalmente e non concorrono alla determinazione delle soglie di franchigia; non scontano limiti massimi, purché siano documentati e congrui rispetto alla struttura e all'organizzazione del sodalizio; nell'ambito della trasferta fuori comune possono riferirsi a qualsiasi prestazione svolta dal volontario sportivo, purché autorizzata o incaricata dal sodalizio e finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali, a prescindere dalla connessione con eventi, gare o manifestazioni. Non può essere utilizzato contestualmente al rimborso forfettario per la medesima manifestazione.

Utile l'adozione di una delibera preventiva che determini regole, criteri e limiti massimi dei rimborsi piè di lista da riconoscere ai volontari così come ai dirigenti per le spese di trasferta sostenute.

# AUTOCERTIFICAZIONE

All'atto del pagamento dei rimborsi forfettari sia all'atto del pagamento di compensi sportivi, il percettore dovrà rilasciare l'autocertificazione riferita a tutte le somme incassate a tale titolo e in relazione a tutti i rapporti intercorsi.

Il limite della franchigia infatti è personale e – come ribadito anche dalla circolare INPS 88/2023 – opera nel momento in cui viene raggiunto l'importo di 5.000 euro annui quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti. Nel calcolo per la verifica dell'eventuale superamento andranno considerati gli importi incassati dal percipiente a titolo di:

- compenso per co.co.co. sportiva;
- compenso per co.co.co. amministrativo gestionale;
- compenso per prestazione autonoma professionale sportiva (con partita iva);
- compenso/diaria/rimborso per attività arbitrale a seguito di designazione;
- rimborso spese forfettario per prestazioni di volontariato, di cui all'art.29 comma 2;
- compenso per prestazione autonoma occasionale (sportiva o non sportiva).

corrisposti da qualsiasi soggetto compreso tra i datori di lavoro sportivo o tra i beneficiari della prestazione di volontariato sportivo e quindi non solo asd e ssd, ma anche federazioni, enti di promozione, Coni, Cip, Sport e Salute nonché, per le prestazioni di lavoro sportivo, anche le associazioni benemerite e ogni altro tesserato e, per le prestazioni autonome occasionali non sportive, ogni altro committente.

Il criterio da utilizzare è quello di cassa – nel senso che va fatto riferimento alle somme effettivamente incassate – e, per le prestazioni di co.co.co., anche il principio di cassa allargato, che comprende le somme percepite dall'1 al 12 gennaio di ciascun anno se riferite a prestazioni rese nel periodo precedente.

La compilazione dell'autocertificazione diventa quindi ancora più articolata e richiede particolare cura e attenzione considerata la funzione a cui assolve, in quanto al superamento della soglia contributiva, scatta una serie di obblighi in capo al committente beneficiario della prestazione.

Si evidenzia che le soglie di franchigia si determinano in relazione alle somme effettivamente corrisposte e che il pagamento dei rimborsi forfettari, in quanto riferiti a prestazioni di volontariato, non soggiace all'obbligo di tracciabilità stabilito dalla L. 205/2017 per i rapporti di lavoro subordinato o di co.co.co.

# RAS

Il D.L. n. 71/2024 introduce, inoltre, un nuovo adempimento in capo agli Enti sportivi che si avvalgono di volontari che ricevono per la loro attività sportiva rimborsi forfettari.

Come previsto per i compensi dei direttori di gara dall'art. 25 commi 6-bis e 6-ter, il nuovo art. 29, comma 2, impone il "censimento" dei volontari che percepiscono i rimborsi forfettari mediante l'introduzione dell'obbligo di comunicarne nominativi e importo corrisposto attraverso apposita sezione del RAS.

La comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'adempimento si effettua in via posticipata, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

Non rileva quindi il momento di erogazione del rimborso forfettario ma il periodo in cui si è svolta la prestazione (e quindi il periodo in cui si è tenuto l'evento/manifestazione riconosciuta).

# OBBLIGO SOLO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I soggetti eroganti i rimborsi forfettari, come stabilito dal secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i, sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica ricevono i rimborsi forfettari e l'importo a ciascuno corrisposto, attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, **entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.**

# IL VOLONTARIO

## Formalizzazione ruolo di volontario

Il volontario prima di iniziare l'attività deve inviare una richiesta nella quale dichiara di voler rendere una prestazione a carattere spontaneo e gratuito nell'Ente. Il Consiglio Direttivo, deve stabilire preventivamente le mansioni previste per l'attività di volontariato e stabilire criteri e limiti di spesa. Successivamente deve accogliere la richiesta e delegare il Presidente a formalizzare il rapporto, prevedendo i seguenti documenti:

- Richiesta del volontario
- Accettazione del sodalizio alla prestazione del volontario
- Modulo rimborso spese del volontario
- Autocertificazione spese del volontario fino a € 400 per eventi sportivi
- Stipula assicurazione RCT
- Modulo richiesta spese documentate

# IL VOLONTARIO

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario (..)

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

Seppure non imposto ex lege, potrebbe essere tuttavia opportuno tesserare il collaboratore volontario, in considerazione degli effetti derivanti da tale atto, relativi, tra l'altro, alla tutela infortunistica, nonché, al fine di garantire l'adeguata copertura per responsabilità civile obbligatoria per legge; l'esistenza di una simile copertura deve, tuttavia, essere verificata con l'organismo di affiliazione.

# IL VOLONTARIO

Anche i **lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche** (di cui all'art. 1, comma 2, DPR 165/2001), possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle

- società e associazioni sportive dilettantistiche,
- Federazioni Sportive Nazionali,
- Discipline Sportive Associate,
- associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate, qualora questo sia espressamente previsto dai rispettivi organismi affiliati, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., **fuori dall'orario di lavoro**, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione** all'amministrazione di appartenenza.

# IL VOLONTARIO

## COPERTURA VOLONTARI SPORTIVI FIDAL

### QUOTAZIONE SVILUPPATA ESCLUSIVAMENTE SU RISCHIO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

( non presente garanzia infortuni e rimborso spese mediche)

- **Effetto:** dalle ore 24.00 del 22/04/2024 alle ore 24.00 del 31/12/2024 (in linea con la scadenza della proroga della Convenzione)
- **Assicurati preventivati :** n. 1.000 volontari non tesserati;
- **Ambito di copertura:** la copertura tiene indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, dai volontari impiegati nelle attività demandate dalla Federazione, nell'ambito delle attività previste dallo Statuto e dai regolamenti federali, per le quali è prestata la copertura.
- **Massimale per sinistro/anno assicurativo:** € 500.000,00 (lo stesso previsto attualmente per i tesserati)
- **Franchigia per sinistro:** euro 250,00

## ART. 25 – IL LAVORO SPORTIVO

La definizione del lavoratore sportivo



Inquadramento del lavoratore sportivo



Sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione

# IL LAVORATORE SPORTIVO

## Art. 25 D. Lgs 36



E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

## IL LAVORATORE SPORTIVO

### Art. 25 D. Lgs 36

NON SONO  
LAVORATORI SPORTIVI

Segretaria (vedi co.co.co amministrativo gestionali)

Receptionist

Addetti all'impianto

Addetti alle pulizie

Manutentori

In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti dei singoli enti affilianti

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro

# TIPOLOGIE DI LAVORO SPORTIVO

Lavoro subordinato

Lavoro autonomo


Collaborazione coordinata e  
continuativa  
(art. 409 co. 1 n. 3 )

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della collaborazione occasionale.

**Il correttivo bis ha reintrodotta la possibilità di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale.**

Qui, invece, lo schema delle collaborazioni possibili in ambito sportivo dal **1° luglio 2023**.

## Collaboratore con ente sportivo



Tra le principali novità della Riforma si evidenzia l'introduzione del **volontario** (in allineamento con la Riforma del Terzo Settore). Inoltre, tra le tipologie di lavoro, viene definito il cosiddetto "**lavoro sportivo**", che ottiene importanti **semplificazioni procedurali** oltre all'**esenzione fiscale e contributiva**. Precisiamo anche che i compensi dei lavoratori sportivi non vengono più qualificati come redditi diversi bensì come **redditi da lavoro**. Infine, ricordiamo che rimane obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per la corresponsione della retribuzione, per lavoro dipendente o relativa a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche per importi inferiori a 1.000€.

# TIPOLOGIE CONTRATTUALI

**Dal 1 luglio 2023 è necessario provvedere a inquadrare i lavoratori sportivi**

Le tipologie contrattuali da valutare sono le seguenti:

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	CARATTERISTICHE
co.co.co. sportivi	presunzione relativa di co.co.co. fino a 24 ore settimanali
co.co.co. amm.vo gestionali	preferibile compenso mensile
partita IVA	preferibile compenso forfettario
lavoratori dipendenti	

Le risorse che operano all'interno di un'associazione/centro sportivo possono essere classificate in tre tipologie di lavoratore a seconda delle mansioni che ricoprono: **lavoratore sportivo, lavoratore non sportivo, amministrativo gestionale.**

## Chi sta operando nel centro sportivo?

### Lavoratore sportivo

Atleta  
Allenatore  
Istruttore  
Direttore tecnico  
Direttore sportivo  
Preparatore atletico  
Direttore di gara

Rientrano in questa categoria tutti i tesserati che, dietro corrispettivo, svolgono le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sulla base del regolamento degli Enti affiliati.



### Lavoratore non sportivo

Receptionist  
Custodi  
Addetti alle pulizie  
Giardinieri  
Addetti al marketing ed alla comunicazione

Si tratta dei soggetti che svolgono mansioni non rientranti nei regolamenti dei singoli Enti/federazioni affiliati. Per questi lavoratori si applicano le norme ordinarie sul lavoro.



### Amministrativo Gestionale

Segretarie  
Amministrativi

Questi lavoratori hanno le stesse agevolazioni fiscali previste per il lavoratore sportivo, ma non godono delle altre semplificazioni proprie di quella tipologia di lavoratore.



# LAVORATORI SPORTIVI

## **Atleta**

È sicuramente la qualifica che offre le minori difficoltà all'interprete. Sono da considerare tali tutti i soggetti tesserati all'organismo affiliante in qualità di atleta/giocatore e svolgono tale attività a titolo oneroso.

## **Allenatore**

Sono tali coloro i quali, però, oltre che essere tesserati, siano anche "abilitati" dall'organismo affiliante a seguire le attività agonistiche degli atleti tesserati.

## **Istruttore**

In assenza di una definizione legislativa, si ritiene che debbano essere considerati tali i tesserati "abilitati" dall'organismo affiliante a svolgere attività formativa per la disciplina sportiva praticata. Si pone il problema se possa essere ugualmente riconosciuto il titolo conseguito da diverso organismo sportivo riconosciuto dal Coni rispetto a quello affiliante.

Il tema è il tesseramento.

Se l'organismo affiliante tesserava come istruttore un soggetto che ha conseguito il brevetto da altro ente nulla osta, in assenza di tesseramento si ritiene che il mero possesso di brevetto rilasciato da altro ente non consenta il consolidarsi di una prestazione di lavoro sportivo. Questo anche per comprovare lo svolgimento di attività didattica.

# LAVORATORI SPORTIVI

## Direttore tecnico

È la prima, delle figure indicate all'articolo 25, di cui viene, all'articolo 2, riportata la definizione.

Sono tali coloro i quali: “curano l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendono alla loro attuazione e coordinano le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre delle società sportive”. Dalla lettura della declaratoria si ritiene che il direttore tecnico, per essere considerato tale, dovrà essere tesserato per l'organismo affiliante e avere brevetto per allenare la squadra che partecipa al campionato di maggior livello del sodalizio sportivo contraente. Attenzione perché la presenza del direttore tecnico potrebbe porre in condizione di eterodirezione (e quindi subordinazione) gli allenatori alle “sue dipendenze”.

## Direttore sportivo

È la seconda figura normata dall'articolo 2. È tale colui: “che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento”. Questa è una figura abbastanza problematica. In primis perché la maggior parte delle Federazioni non ha un tesseramento specifico per la figura del direttore sportivo, (sarà comunque necessario un tesseramento almeno come dirigente sociale) anche perché non esiste una formazione specifica per tale ruolo se non quella, comunque, non in esclusiva del c.d. “manager dello sport”, intendendo come tale il soggetto in possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47).

Infine, perché molte delle attività indicate sono svolte da soggetti che all'interno del sodalizio sportivo hanno qualifiche diverse quali segretario generale o general manager. Si pone pertanto un problema: se le attività sopra riportate sono svolte a titolo oneroso da soggetto che non possiede, formalmente, la qualifica di direttore sportivo, potrà essere ritenuto de facto lavoratore sportivo?

Inoltre queste funzioni si sovrappongono a quelle “classicamente” assegnate ai collaboratori amministrativo – gestionali.

Non possiamo dimenticare come la disciplina del direttore sportivo sia molto più favorevole di quella del collaboratore amm. gest.

# LAVORATORI SPORTIVI

## Il preparatore atletico

È una delle figure di lavoratore sportivo mutate dalla abrogata L. 91/1981.

Non è di facile individuazione in quanto la maggior parte di enti affilianti non ha, tra le proprie figure di tesserati, quella di preparatore atletico.

Ne deriva che il tesseramento, che ricordiamo essere obbligatorio per i lavoratori sportivi, dovrà essere necessariamente di natura tecnica (allenatore o istruttore).

Ci si chiede anche se il preparatore atletico, per l'attività svolta, oltre ad essere un tecnico della disciplina praticata debba essere, per la funzione svolta, anche un chinesiologo.

# LAVORATORI SPORTIVI

## Il direttore di gara

Rientrano in questa categoria tutti coloro i quali sono preposti al controllo, misurazione e verifica dello svolgimento di una manifestazione sportiva, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

Ossia vi rientrano arbitri, ufficiali di gara, giudici di sedia, cronometristi, giudici di linea, addetti al referto, ecc., purché appunto tesserati e in possesso della abilitazione allo svolgimento di detta attività da parte dell'organismo affiliante di appartenenza.

Non vi rientrano quei dirigenti che, occasionalmente, svolgono dette funzioni per mancato arrivo o designazione del direttore di gara.

# LAVORATORI SPORTIVI

## **Altri lavoratori sportivi**

Le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

È lavoratore sportivo, quindi, ogni altro tesserato ai sensi dell'articolo 15 che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ricomprese nel mansionario.

In assenza il lavoratore non potrà essere considerato lavoratore sportivo e in sede di accertamento saranno recuperate le imposte e i contributi non versati a seguito della erronea classificazione come lavoratore sportivo.

Si ricorda, invece, che non rientrano tra i lavoratori sportivi i collaboratori amministrativi gestionali inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi.

# LAVORATORI SPORTIVI

## Altri lavoratori sportivi

Il DPCM del 26 gennaio 2024 con il mansionario dei lavoratori sportivi è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 21 febbraio.

Si tratta del primo elenco delle mansioni che rientrano tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive comunicate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e dalle Discipline Sportive Associate (DSA), anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.

L'articolo 15 della riforma dello sport, definisce il tesseramento come:

“l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpici.”

Il DPCM del 22 gennaio 2024 definisce, dunque, le mansioni che rientrano tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive.

Gli affiliati alle FSN potranno contrattualizzare solo le figure ricomprese nell'elenco della Federazione affiliante.

# LAVORATORI SPORTIVI

## IL MANSIONARIO FIDAL

Sono stati approvati e riconosciuti come lavoratori sportivi i tesserati che svolgono i seguenti ruoli, come definiti in base ai Regolamenti Tecnici.

- Personale ausiliario
- Personale ausiliario agli ufficiali di gara
- Responsabile dell'ordine
- Addetto alla videoregistrazione
- Addetto alla distribuzione di acqua potabile / spugnaggi
- Addetti all'organizzazione logistica
- Referenti organizzativi regionali provinciali e societari
- Responsabile della sicurezza
- Responsabile impianto
- Addetto al campo di gara
- Direttore per la presentazione della competizione
- Annunciatore (Speaker e speaker streaming)

In data 7 agosto 2024 è pervenuta alla Federazione una mail da Programmazione Sport [programmazioneport@governo.it](mailto:programmazioneport@governo.it), avente ad oggetto Mansionario lavoratori sportivi, con la quale hanno comunicato che in relazione al DPCM recante l'elenco delle mansioni sportive di cui all'articolo 25, comma 1-ter del D.Lgs 36/2021, le motivazioni della mancata inclusione di alcune mansioni indicate dalla Federazione:

DELEGATI FEDERALI E ORGANIZZATIVI, VIDEOMAKER, ADDETTI AL CERIMONIALE, ADDETTO ALLE PREMIAZIONI, ADDETTO AI PROCESSI INFORMATICI.

La mancata inclusione è stata attribuita al fatto che dette mansioni sono state ritenute non di carattere tecnico-sportivo ma per lo più di carattere amministrativo.

# LAVORATORI SPORTIVI

L'inquadramento delle risorse umane all'interno di un sodalizio sportivo risulta quindi tripartito come segue:

- Lavoro sportivo per i soggetti espressamente qualificati come lavoratori sportivi
- Lavoro comune per gli altri soggetti
- Lavoro comune sottoposto a trattamento agevolato per gli amministrativo-gestionali





| **atletica  
italiana**

**CO.CO.CO.**



| **atletica  
italiana**

# CO.CO.CO.

Per stabilire la natura autonoma o subordinata del rapporto andranno applicati i criteri ordinari individuati dalle disposizioni civilistiche di seguito indicate:

- art. 2222 c.c., ai sensi del quale il lavoro autonomo è definito come contratto mediante il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- art. 2094 c.c., secondo cui il lavoratore subordinato è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.

Il discrimine evidente è rappresentato dal vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che si estrinseca in ordini specifici e nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza, ingerenza e controllo sulle prestazioni e che presuppone un accertamento rigoroso delle modalità effettive di esecuzione della prestazione. Non vanno trascurati gli indicatori sussidiari quali la continuità, l'osservanza di un orario, la previsione di una retribuzione fissa o l'assenza di rischio economico per il lavoratore che, seppure non decisivi al fine della riqualificazione del rapporto, tuttavia, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, possono assumere valore indiziario della subordinazione in tutti i casi in cui non sia agevole l'apprezzamento diretto del vincolo a causa della peculiarità delle mansioni.

Dal 1 luglio 2023 il lavoratore sportivo in forma autonoma può operare all'interno dell'associazione/centro sportivo con Partita IVA o nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.).

Per il lavoratore Co.co.co. in ambito sportivo la normativa definisce con chiarezza i limiti che definiscono che si tratti di una collaborazione coordinata e continuativa e non di lavoro subordinato. In questo modo si riduce il rischio a carico delle società e delle Associazioni sportive di incorrere in sanzioni, come avveniva invece prima dell'entrata in vigore della norma.

Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata continuativa (Co.co.co.) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Il lavoratore sportivo con un contratto nella forma di Co.co.co. potrebbe anche superare le 24 ore settimanali. In questi casi però, in caso di controlli, l'onere della prova che si tratti di un collaboratore e non di un dipendente subordinato è a carico dell'ente sportivo

# FORMALIZZAZIONE CONTRATTO COCOCO

- 1) VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIVERE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE E COMPENSO
- 2) UTILIZZARE IL CONTRATTO FAC SIMILE FORNITO DALLA ASC
- 3) VERIFICARE RISPETTO 24 H
- 4) VERIFICARE SE E' UN DIPENDENTE PUBBLICO – SE SI ACQUISIRE AUTORIZZAZIONE DA PARTE ENTE APPARTENENZA PER COMPENSI SUPERIORI A € 5.000
- 5) VERIFICARE SE L'ATTIVITA' PREVEDE CONTATTI CON I MINORI – SE SI ACQUISIRE CASELLARIO GIUDIZIALE
- 6) VERIFICARE SE E' PENSIONATO O ISCRITTO AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA
- 7) VERIFICARE SE E' DISOCCUPATO
- 8) ISCRIZIONE GESTIONE SEPARATA INPS DA PARTE DEL LAVORATORE
- 9) ADEMPIMENTI (UNILAV, UNIEMENS, LUL, 770, CERTIFICAZIONI, F24, BUSTA PAGA E DETRAZIONI, SICUREZZA)

# SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

Presunzione non significa che le parti non possano accordarsi per una forma contrattuale diversa:

- apertura della partita IVA anche in presenza di un rapporto di durata inferiore a 24 ore settimanali nel caso in cui l'istruttore sportivo svolga la sua attività a favore di più committenti;
- lavoro subordinato, indipendentemente dalle ore settimanali lavorate, se ci sono le caratteristiche: assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro (ingerenza e controllo sulle prestazioni, esercizio del potere disciplinare ecc).

# SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

Si tratta di presunzione relativa



ammette la prova contraria

Ne consegue che a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, l'onere della prova contraria, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, grava sulla parte che intenda farla valere (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato).

# SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

## In caso di sfioramento delle 24 ore settimanali?

Il limite delle 24 ore è previsto ai fini della presunzione di legge sulla natura autonoma del rapporto di collaborazione ma non per la validità del contratto. È sempre possibile infatti stipulare co.co.co. per una durata superiore ma poiché in tal caso non sarà operativa la presunzione, a fronte di contestazioni dirette alla riqualificazione del contratto l'onere di dimostrarne la natura genuinamente autonoma, nonostante la maggiore intensità delle prestazioni, grava sul committente, ovvero sul sodalizio sportivo.

Valutare l'opportunità di certificare il contratto di lavoro